

COMUNE DI MADDALONI

PROVINCIA DI CASERTA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

*(APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42 DEL
12/06/2019)*

TITOLO I.....	11
Principi ed istituti generali.....	11
Sezione I - Oggetto e definizioni.....	11
Art. 1 – Oggetto	11
Art. 2 - Definizioni	11
Sezione II – Semplificazione amministrativa	12
Art 3 - Procedure e semplificazione	12
Titolo II.....	12
Dehors.....	12
Sezione I - Requisiti e tipologia.....	12
Art. 4 - Requisiti dei dehors	12
Art. 5 - Tipologia architettonica del dehors	13
Sezione II - Prescrizioni in tema di Sicurezza Stradale e Viabilità.....	14
Art. 6 – Occupazione e porzione di marciapiede	14
Art. 7- Segnaletica di sicurezza	15
Art. 8 - Stalli interdetti all'occupazione di dehors	15
Art. 9 - Dehors in prossimità di intersezioni stradali e accessi laterali	15
Art. 10 - Ulteriore segnaletica di sicurezza stradale	15
Sezione III - Tutela ambientale e della sicurezza personale.....	16
Art. 11-Tutele	16
Art. 12 - Tutela della sicurezza personale e della struttura	16
Art. 13 – Lavori di pubblico interesse	16
Sezione IV - Occupazione promiscua e deposito cauzionale.....	16
Art. 14 - Corrispettivo di pagamento per il servizio parcometri	16
Art. 15 - Occupazione promiscua	17
Art. 16 - Deposito cauzionale	17
Sezione V - Procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione....	17
Art. 17 - Presentazione della domanda	17
Art. 18 - Esame dell'istruttoria e procedure	18
Art. 19 - Rilascio della autorizzazione	18
Art. 20 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione	19
Art. 21 — Durata dell'autorizzazione amministrativa e rinnovo	19
Art. 22 - Dehors esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento	20
Titolo III.....	21
Vetrine espositive esterne.....	21
Art. 23 - Caratteristiche e condizioni per autorizzazione	21
Titolo IV.....	22
Altre Occupazioni.....	22
Sezione I – Attività e procedure.....	22
Art.24 - Occupazioni temporanee e annuali	22
Art. 25 - Presentazione della domanda	22
Art.26 - Norme diverse	23
Sezione II –Prescrizioni ed obblighi.....	24
Art. 27 – Prescrizioni	24
Titolo V.....	26

Passi Carrabili e Altre Occupazioni Permanenti.....	26
Sezione I — Tipologia dei passi carrabili e autorizzazione.....	26
Art. 28 - Distinzione dei passi carrabili	26
Art. 29 - Autorizzazione amministrativa alla realizzazione di nuovi passi carrabili	26
Art. 30 - Uffici comunali competenti	27
Art. 31- Esenzioni	27
Art. 32 - Formalità del provvedimento di autorizzazione	27
Sezione II - Dimensioni del passocarrabile.....	27
Art. 33 - Condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione	27
Art. 34 - Riconoscimento del passo carrabile	28
Art. 35 - Passo carrabile di accesso a più proprietà	29
Art. 36 - Prescrizioni tecniche	29
Art. 37 – Deroghe	29
Art. 38 - Passi carrabili e accessi stradali esistenti	29
Titolo VI.....	31
Canone per occupazione.....	31
Sezione I- Modalità di applicazione del canone.....	31
Art. 39 Determinazione della tariffa base	31
Art. 40 Coefficienti moltiplicatori	31
Art. 41 Classificazione del suolo	32
Art. 42 Distinzione dell'occupazione	32
Art. 43 Determinazione del canone	32
Titolo VII.....	34
Oneri Esenzioni.....	34
Art 44- Oneri per il rilascio dell'autorizzazione	34
Art. 45 Esenzioni ed agevolazioni	35
Titolo VIII.....	37
Sanzioni - Decadenza - Recupero Canonici -.....	37
Modifica, sospensione e rinuncia dell'autorizzazione.....	37
Art. 46 Sanzioni Decadenza Recupero canonici	37
Art. 47 Modifica, sospensione e rinuncia dell'autorizzazione	37
Titolo IX.....	39
Norme finali.....	39
Sezione 1 - Disposizioni di rinvio - Norme finali - Entrata in vigore.....	39
Art 48 Gestione contabile del servizio	39
Art. 49 Disposizioni di rinvio	39
Art. 50 Norme finali	40
Art. 51 Entrata in vigore	40
ALLEGATO TECNICO.....	41

TITOLO I

Principi ed istituti generali

Sezione I - Oggetto e definizioni

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute ai Comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3 e 7 e 7 bis del T.U.LL.EE.LL., approvato con D.Lgs. del 20/08/2000 n.267 e s.m.i., e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti Locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina l'occupazione di aree e spazi.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

- a) dehors, l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di passaggio pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto antistante e complementare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Gli elementi di un dehors sono classificati come di seguito indicato : 1) tavoli, sedie, poltroncine, sgabelli, ecc.; 2) pedane; 3) fioriere ed elementi di delimitazione; 4) ombrelloni; 5) tende a sbraccio; 6) cestini porta rifiuti; 7) impianto di illuminazione, stufe ad irraggiamento, ecc; 8) telo di copertura. Gli elementi di cui ai punti 4 e 5 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1), mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie. Le caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche dei dehors sono definite dal successivo Titolo II e dall'Allegato A, contenente specifiche tecniche dei dehors.
- b) vetrine espositive, un insieme di elementi mobili uniti e facilmente rimovibili, occorrenti per l'esposizione di prodotti alimentari e non.
- c) passo carrabile l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
- d) occupazione temporanea: durata inferiore a dodici mesi.

- e) occupazione permanente: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sezione II - Semplificazione amministrativa

Art 3 - Procedure e semplificazione

- a) Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi prelusivi all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo sono definite nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dalla vigente legislazione.
- b) La durata del procedimento per la concessione di occupazioni di suolo pubblico, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti disposizioni, è determinata in via generale in trenta giorni, salvo quanto previsto dall'apposito regolamento che fissi i termini dei procedimenti amministrativi ex legge 241/90 e s.m.i.
- c) Le procedure definite secondo quanto previsto dai successivi articoli devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione Comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.

In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Titolo II

Dehors

Sezione I - Requisiti e tipologia

Art. 4 - Requisiti dei dehors

1 I requisiti dei dehors sono i seguenti:

- a) precarietà dei dehors, la caratteristica che detti manufatti devono avere: non essere infissi in modo stabile al suolo, anche se in aderenza ad esso, perché destinati a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e contingenti e, pertanto, facilmente amovibili e tali da non

lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove sono stati posizionati;

- b) temporaneità dei dehors: la durata è inferiore a dodici (12) mesi;
- c) pedana in legno: completamente rimovibile, costituita da detto materiale, posta sull'area pubblica antistante e complementare l'esercizio pubblico, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal presente titolo, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità, come definite nelle precedenti lettere a) e b);
- d) tavoli e sedie, poltroncine, sgabelli, ecc.: gli arredi e le attrezzature appositamente disposte per la consumazione, servita od autonoma, degli alimenti e bevande, entro un'area pubblica, antistante e complementare l'esercizio commerciale, circoscritta e delimitata da pannelli (nel caso di posizionamento su strada), vasi, come meglio indicato nell'Allegato A, il cui posizionamento è autorizzato con il carattere della temporaneità, come definita nella precedente lettera b).

2 Si definiscono “dehors” gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente:

- a) Su suolo pubblico;
- b) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;
- c) su suolo privato

In prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ed insediate in sede fissa, nonché in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili), in risposta alla crescente richiesta di offerta, senza che questo crei un incremento stabile della capacità insediativa.

3 Con il termine “suolo pubblico” si intende il suolo ed il relativo sottosuolo e soprassuolo appartenente al demanio e al patrimonio disponibile del comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

Art. 5 - Tipologia architettonica del dehors

- 1) Idehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - a) tipologia 1: tavoli e sedie;
 - b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
 - c) tipologia 3: tavoli e sedie o tavoli e sedie su pedana, delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti;
 - d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - e) tipologia 5: tende a braccio o a scorrimento su binari a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - f) tipologia 6: capanno (gazebo), senza chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - g) tipologia 7: capanno (gazebo), con chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3
- 2) I dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio o altro materiale resistente per garantirne la sicurezza, che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare, relativamente alle tipologie 5, 6 e 7 del

superiore articolo, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno.

La copertura dovrà essere di tipo leggero e deve far riferimento ai colori delle facciate esistenti, in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, sono da escludersi pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. Relativamente alla tipologia 7, le tamponature dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente, vetro infrangibile o altro materiale ritenuto idoneo su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano, con la possibilità, nella sola ipotesi di strutture poste su suolo privato al di fuori delle zone omogenee A di P.R.G., di utilizzare, per una altezza massima di cm.100, materiali opachi. L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi anche con riguardo a tipologie esistenti all'intorno. La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20cm. dalla quota stradale e l'altezza max al colmo non può superare mi 3.00, misurate all'estradosso dell'elemento di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di mi. 2.70. Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile ed ispezionabile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi eventualmente collegati e le porte individuate anche come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e devono rispettare il D.M. 30 novembre 2004 e s.m.e i.. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria. Nel caso sia prevista l'illuminazione del dehors, questa deve essere progettata e realizzata in conformità alla legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

- 3) Le caratteristiche tecniche di cui al superiore comma, potranno subire modifiche a seguito di atto di indirizzo adottato dalla Giunta Municipale.

Sezione II - Prescrizioni in tema di Sicurezza Stradale e Viabilità

Art. 6 – Occupazione e porzione di marciapiede

Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 28 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni) l'occupazione dei marciapiedi da parte dei dehors, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, sempre che la profondità

dei marciapiedi non sia inferiore a mt. 2,50, quindi per marciapiedi inferiori ai 2.50m non possono essere occupati.

Art. 7- Segnaletica di sicurezza

I dehors che occupino la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.

Art. 8 - Stalli interdetti all'occupazione di dehors

- 1 In nessun caso è possibile occupare stalli stradali riservati a disabili e/o a carico scarico merci, salvo il caso di espresso nulla osta, da rilasciare da parte dei Settori interessati, atti ad individuare altrove stalli in sostituzione di quelli occupati, con conseguente rettifica della segnaletica, da effettuare a totale spese dell'interessato.
- 2 Le caditoie ed i pozzetti dei sotto servizi devono essere resi ispezionabili e deve essere sempre consentito il deflusso delle acque meteoriche.

Art. 9 - Dehors in prossimità di intersezioni stradali e accessi laterali

- 1) I dehors destinati ad occupare la sede stradale in prossimità delle intersezioni stradali, possono essere autorizzati solo se è garantita adeguata visibilità laddove la presenza di edifici incida sul "cono di visibilità" determinato in base al disposto di cui all'art. 18 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e succ. mod. ed int.) e dell'art. 28 del suo Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e succ. mod. ed int.).
- 2) I dehors destinati ad occupare la sede stradale in prossimità di accessi laterali (passi carrabili ed altri accessi), possono essere autorizzati solo se è garantito uno adeguato spazio di manovra di mt. 1,50 dai passi carrabili o altri accessi.
- 3) Al di fuori dei centri abitati, si farà riferimento alle norme contenute negli artt. 16 e 17 del Nuovo Codice della Strada e degli artt. 26 e 27 del suo Regolamento di Attuazione.
- 4) In caso di manifestazione con notevole afflusso di partecipanti, è consentita l'occupazione del suolo pubblico in tutte le aree necessarie previa autorizzazione della giunta comunale ed ordinanza di chiusura al traffico. In questi casi eccezionali non si osservano le prescrizioni riguardanti le tipologie e le caratteristiche costruttive dei materiali di cui al precedente art. 5

Art. 10 - Ulteriore segnaletica di sicurezza stradale

- 1) La segnaletica stradale ed i dispositivi di avvistamento che l'Amministrazione, in sede di istruttoria, riterrà opportuno o necessario prescrivere ai dehors, è a totale spese del richiedente l'autorizzazione, come anche quella già prevista nel presente titolo.

Sezione III - Tutela ambientale e della sicurezza personale

Art. 11-Tutele

- 1) L'installazione e l'utilizzo di congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora, all'esterno dei locali dell'esercizio principale, non è assolutamente consentita, a pena di revoca dell'autorizzazione all'installazione del dehors in caso di recidiva.
- 2) Tale divieto è previsto anche nel caso in cui l'esercizio principale sia munito, oltre che della autorizzazione di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L.287/91 ed all'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., anche di autorizzazione all'intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.
- 3) Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Gli ombrelloni dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte durante la notte.
- 4) In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte.

Art. 12 - Tutela della sicurezza personale e della struttura

I pareri tecnici di cui al successivo art. 20 non potranno in alcun modo prescindere dalla presenza delle norme di sicurezza vigenti in materia.

Art. 13 - Lavori di pubblico interesse

I dehors autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio, essere, rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'amministrazione comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupato;

Sezione IV - Occupazione promiscua e deposito cauzionale

Art. 14 - Corrispettivo di pagamento per il servizio parchimetri

- 1) I titolari di autorizzazioni per dehors, nel caso in cui questi occupino stalli di parcheggio a pagamento, sono tenuti, a pena di revoca del relativo titolo, a corrispondere all'Amministrazione Comunale gli oneri economici nella misura stabilita nel contratto stipulato tra l'Amministrazione ed il concessionario del servizio per la gestione del parcheggio.
- 2) La somma da corrispondere è quella determinata dal pagamento dei tickets prescritti per il parcheggio in caso di abbonamento mensile, da versare per ogni stallo occupato e per tutta la durata dell'autorizzazione.
- 3) Gli stalli di parcheggi di cui al precedente comma 1 possono essere occupabili in misura non

superiore al 10% di quelli disponibili nella strada o altra area pubblica di riferimento.

Art. 15 - Occupazione promiscua

- 1) Nel caso in cui i dehors occupino stalli di parcheggio a pagamento e parte del marciapiede di proprietà Comunale, il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, oltre agli oneri economici pattuiti nel contratto stipulato tra questa ed il concessionario del servizio per la gestione dei parcheggi, come definito nel precedente articolo 8, anche quelli relativi al versamento del COSAP prevista per la rimanente area pubblica occupata e calcolata in base alla sua residua estensione.
- 2) Laddove il dehors occupa solo ed esclusivamente il suolo pubblico senza intaccare le aree a parcheggio, il concessionario è tenuto al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico così come stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Deposito cauzionale

- 1) A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e per eventuali danni al patrimonio pubblico che si possano verificare sia durante che al termine dell'occupazione autorizzata, il richiedente l'autorizzazione, a pena di mancato rilascio della stessa, costituirà in favore dell'Amministrazione Comunale, un deposito cauzionale o apposita fideiussione, l'importo determinato annualmente con determina dirigenziale, in relazione alle tipologie e dimensioni delle strutture autorizzate.
- 2) E' fatto obbligo ai titolari dei dehors, in previsione del giorno in cui deve essere rimossa la struttura, di concordare con l'Amministrazione la data del sopralluogo che dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi al giorno della rimozione.
- 3) In caso di violazione a quanto disposto dal comma precedente, ogni danno rilevato ed accertato dall'Amministrazione, in qualsiasi tempo, nell'area già occupata dai manufatti sarà presuntivamente addebitata al titolare.
- 4) Nel caso in cui, al termine dell'occupazione autorizzata, sarà accertato dall'Amministrazione Comunale, a mezzo di apposito sopralluogo d'ufficio, che non sono stati arrecati danni alcuni al patrimonio pubblico, ovvero nel caso non vi sia stata rimozione coatta, la stessa Amministrazione sarà tenuta a restituire al titolare la cauzione di cui al precedente comma .
- 5) Nel caso in cui, al contrario, saranno riscontrati danni al patrimonio pubblico o vi sia stata rimozione coatta, la cauzione di cui al comma 1 del presente articolo, verrà trattenuta nella misura in cui sarà necessaria a coprire le spese per il ripristino dello status quo ante, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di pretendere il risarcimento per maggiori danni subiti.

Sezione V - Procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 17 - Presentazione della domanda

La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve

essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

La domanda deve contenere tutte le informazioni presenti nella modulistica predisposta dallo Sportello Unico, deve riguardare tutti gli aspetti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'attività di somministrazione.

La pratica, deve essere redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e deve contenere, tra l'altro:

- a) - estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;
- b) - planimetria di zona in scala 1:1000 e 1:500;
- c) - rappresentazione grafica del dehors con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante, il numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;
- d) documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante.

Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi, e deposito di polizza fidejussoria, ove dovuta.

- a) relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico - sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando , per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela.
- b) elaborati sul rispetto della L n 13 del 1989, planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4;
- c) certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica;
- d) copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande e -- -copia dell'autorizzazione sanitaria sostituibile con dichiarazione resa in autocertificazione.

Art. 18 - Esame dell'istruttoria e procedure

1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta, il Dirigente Competente, completata l'istruttoria di propria competenza con l'acquisizione della documentazione di cui all'articolo precedente, acquisisce i pareri tecnici del Settore Traffico e Mobilità, Settore Arredo Urbano, Comando di Polizia Municipale

2) Se del caso saranno acquisiti pareri da altri Servizi o Settori, interni o esterni alla Amministrazione Comunale.

Art. 19 - Rilascio della autorizzazione

- 1) Sulla base dei pareri acquisiti, il Dirigente del Settore competente completata l'istruttoria rilascia il titolo richiesto.
- 2) Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le procedure di cui alle leggi e regolamenti già vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Art. 20 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione

- 1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione di dehors, il richiedente, oltre quanto prescritto e richiesto nei modelli di domanda ed autocertificazione del presente regolamento, deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 - a) installare la struttura, entro 15 giorni dal rilascio della stessa, ed entro i successivi 3 giorni gli è fatto obbligo di produrre agli atti d'ufficio relazione di tecnico abilitato circa l'avvenuto montaggio a regola d'arte, la data di effettivo montaggio, nonché la corrispondenza del dehors al progetto approvato;
 - b) mantenere il dehors in perfetto stato di ordine e pulizia, adottando la massima cura ed igiene dello stato dei luoghi relativo anche alla zona circostante.
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento del canone di cui all'art. 45, nella misura determinata con deliberazione di G.C. e alla verifica da parte di personale tecnico del settore attività produttive in ordine alla regolare esecuzione delle opere.
- 3) E' vietata qualsiasi forma di pubblicità sulle strutture, ad eccezione di quella relativa al nome della ditta. Per le altre forme di pubblicità si applica il relativo regolamento comunale.

Art. 21 — Durata dell'autorizzazione amministrativa e rinnovo

- 1) L'autorizzazione alla installazione dei dehors è temporanea e non può superare i sei anni dalla data dell'autorizzazione.
- 2) Alla scadenza dell'autorizzazione, ogni operatore autorizzato avrà l'obbligo di rimuovere le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dal termine finale, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.
- 3) Nel caso in cui l'operatore sia interessato, potrà avanzare richiesta di rinnovo dell'autorizzazione con domanda da depositare agli atti entro e non oltre il termine di trenta (30) giorni liberi prima della scadenza della detta autorizzazione. In tal caso non si procede alla rimozione.
- 4) L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
- 5) Nel caso in cui l'operatore presenti richiesta di rinnovo ed installi lo stesso dehors, già precedentemente autorizzato, in sostituzione degli allegati grafici potrà avvalersi della facoltà prevista dalla normativa in materia di autocertificazioni, salvo eventuali accertamenti da parte del competente ufficio circa sopravvenute esigenze in ordine alla viabilità e traffico della strada

interessata.

Art. 22 - Dehors esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento

- 1) Dal momento in cui il presente regolamento sarà divenuto esecutivo, tutti gli operatori commerciali interessati dovranno osservare le relative disposizioni, con particolare riferimento alla tipologia strutturale dei manufatti da autorizzare.
- 2) I dehors già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati, da parte dei titolari dei pubblici esercizi, alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento entro e non oltre mesi 18 (diciotto) dall'entrata in vigore dello stesso.
- 3) Il presente articolo non si applica ai casi in cui già esiste un obbligo di rimozione.

Titolo III

Vetrine espositive esterne

Art. 23 - Caratteristiche e condizioni per autorizzazione

- 1) Il regolamento di cui ai precedenti titoli 1 e 2, si applica anche alle attività artigianali di produzione e alla vendita di prodotti alimentari e non, per la sola ammissibilità di:
 - a) collocazione esterna di una o più vetrine espositive di prodotti alimentari e non, delle dimensioni di mt. 1 di lunghezza e mt. 0,70 massima di profondità. Tali vetrine, conformi alle norme igienico-sanitarie, devono essere collocate in aderenza al locale dove viene svolta l'attività, solo su marciapiede ed a condizione che la profondità del marciapiede non sia inferiore a mt. 2,00;
 - b) collocazione di panche a condizione che la profondità del marciapiede non sia inferiore a mt. 2,50 (massimo 2 e per un totale di mt. 4,00) e cestini, all'esterno dei locali, per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.
- 2) I titolari di attività di vendita di frutta e verdura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia igienico-sanitaria, possono occupare spazio esterno al locale per la esposizione di tali prodotti. Per la esposizione di tali prodotti è possibile occupare massimo la metà del marciapiede e a condizione che la profondità dello stesso non sia inferiore a mt. 2,50. Laddove non esistono i marciapiedi è assolutamente vietato occupare la sede stradale.
- 3) Ai titolare di attività di vendita di giornali e riviste è consentito la esposizione di giornali, mediante gli appositi espositori, da collocarsi in adiacenza al locale di vendita.
- 4) Per il rilascio delle autorizzazioni alla occupazione del suolo pubblico di cui al presente articolo si applica la disciplina del Titolo II del presente regolamento, ricorrendone le condizioni.
- 5) La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

Titolo IV

Altre Occupazioni

Sezione I – Attività e procedure.

Art.24 - Occupazioni temporanee e annuali

- 1) Le attività relative alle altre occupazioni di suolo pubblico sono così definite:
 - a) Occupazioni temporanee
 - b) Attività per Manifestazioni;
 - c) Attività per Spettacoli viaggianti;
 - d) Attività per Comizi, raccolte firme/fondi, propaganda ideologica;
 - e) Attività per Pubblica utilità;
 - f) Attività per Riparazione veicoli;
 - g) Attività per Traslochi;
 - h) Attività per interventi edilizi;
- 2) Occupazioni permanenti
 - a) Suolo e soprassuolo;
 - b) Tende fisse e retraibili.
- 3) Occupazione generica di suolo e soprassuolo (bocche di lupo, intercapedini, cavi, ecc.)

Art. 25 - Presentazione della domanda

- 1) La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettere a, b, e, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.
- 2) La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettera d, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.
- 3) La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettera e, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.
- 4) La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettera f, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di

modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

- 5) La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettere g, h, e per Occupazione generica di suolo e soprassuolo (bocche di lupo, intercapedini, cavi, ecc.), deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.
- 6) La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettera i, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.
- 7) Per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal regolamento di Polizia Municipale e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci e per quelle relative a forniture nei cantieri di lavoro, non è richiesta alcuna concessione. Tali occupazioni sono autorizzate direttamente dalla Polizia Municipale che ne determinerà anche gli orari.
- 8) Occupazione di urgenza: per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato in sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla polizia municipale, anche a mezzo fax, telegramma o pec. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, DPR 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.26 - Norme diverse

- 1) L'autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per i casi di cui alle lettere a, f del precedente articolo 26 potrà avere una durata massima di giorni sei.
L'autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per i casi di cui alla lettera e del precedente art. 26 potrà avere una durata massima pari a giorni 7 anche non consecutivi.
- 2) L'autorizzazione temporanea all'occupazione dello suolo pubblico per spettacoli viaggianti potrà avere una durata massima di mesi sei.
- 3) L'autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per i casi di cui alle lettere g ed h del precedente art. 26 potrà essere rilasciata per un massimo di mesi sei salvo proroga.
- 4) La domanda per le attività di cui alle lettere a, d, e, g, h i, e per l'occupazione generica di suolo e soprassuolo (bocche di lupo, intercapedini, cavi, ecc.), del precedente art. 26 dovrà essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio delle stesse.
- 5) La domanda per le attività di cui ai punti e e f del precedente art. 26 deve essere presentata almeno cinque giorni prima.

- 6) La domanda per le attività di cui alla lettera b del precedente art. 26 deve essere presentata almeno trenta giorni prima.
- 7) In presenza di più domande per lo stesso suolo, verrà valutata la possibilità di coesistenza. Laddove la stessa non risulti possibile si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 8) Il ritiro dell'autorizzazione dovrà avvenire almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività.
- 9) Le occupazioni relative a Condotture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio e/o manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, di norma, riguardano le grandi aziende quali Telecom, Italgas, Enel, ecc..
- 10) Le occupazioni occasionali sino a 6 (sei) giorni sono concordate direttamente, a seguito di semplice richiesta degli interessati alla Polizia Municipale, la quale rilascerà in calce alla domanda la prescritta autorizzazione.
- 11) L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Sezione II –Prescrizioni ed obblighi

Art. 27 – Prescrizioni

- 1) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispetto delle norme in materia di emissioni sonore ed inquinamento acustico;
 - b) rispetto delle norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
 - c) ripristino dei luoghi ex ante;
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è responsabile penalmente e civilmente per eventuali danni arrecati a terzi o cose.
- 3) Il titolare dell'autorizzazione, di cui al precedente art. 26, lettere g ed h, oltre a rispettare la condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto della concessione, deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali su suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;
 - e) nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia di Leggi e Regolamenti comunali.

- 4) Per le attività di cui alle lettere b, d, e, g ed h dell'art. 26, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e per eventuali danni al patrimonio pubblico che si possano verificare sia durante che al termine dell'occupazione autorizzata, il richiedente l'autorizzazione, a pena di mancato rilascio della stessa, costituirà in favore dell'Amministrazione Comunale, un deposito cauzionale di 500 euro.
- 5) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento.

Titolo V

Passi Carrabili e Altre Occupazioni Permanenti

Sezione I — Tipologia dei passi carrabili e autorizzazione

Art. 28 - Distinzione dei passi carrabili

- 1) I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:
 - a) passi carrabili con opere edilizie permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli ecc.;
 - b) passi carrabili a raso ovvero passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali è possibile immettersi direttamente sulla pubblica proprietà senza necessità dell'esecuzione di opere edili.

Art. 29 - Autorizzazione amministrativa alla realizzazione di nuovi passi carrabili

- 1) Senza la preventiva autorizzazione amministrativa del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
- 2) I passi carrabili relativi a nuove costruzioni e quelli richiesti su costruzioni già esistenti devono essere espressamente autorizzati dal competente ufficio. Quelli già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati in conformità alle nuove prescrizioni entro il un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma 3.
- 3) Ai fini di cui al precedente comma 2, i soggetti interessati sono portati a conoscenza del presente obbligo attraverso pubblicazione di appositi avvisi affissi negli spazi consentiti.
- 4) Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato ed accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e, pertanto, non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.
- 5) L' autorizzazione comunale viene rilasciata per tutti i casi di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Art. 30 - Uffici comunali competenti

- 1) La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.
- 2) La segnaletica è a carico del richiedente.

Art. 31- Esenzioni

Sono esentati dal pagamento per "rimborso spese" i cittadini disabili titolari di passi carrabili di esclusiva pertinenza o derivante dal diritto reale di godimento.

Art. 32 - Formalità del provvedimento di autorizzazione

- 1) I provvedimenti autorizzatori dovranno indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione ed attuazione e dovranno indicare la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29 (art. 27, comma 5, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285).
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento del canone di cui all'art. 45, nella misura determinata con deliberazione di G.C.
- 3) L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Sezione II - Dimensioni del passocarrabile

Art. 33 - Condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione

- 1) Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla realizzazione di un passo carrabile i richiedenti dovranno essere altresì in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio.
In particolare:
 - a) per le richieste di nuovi passi carrabili relativi a costruzioni esistenti, all'istanza di autorizzazione amministrativa presentata all'ufficio competente, dovrà essere allegata idonea pratica di SCIA che sarà trasmessa d'ufficio al settore pianificazione urbanistica per la valutazione tecnico/edilizia dell'intervento;
 - b) per le richieste di passi carrabili inerenti a nuove costruzioni, all'istanza amm.va dovrà essere allegata copia del permesso di costruire che abilita la realizzazione edilizia degli accessi carrabili.
- 2) Le dimensioni autorizzabili del passo carrabile, devono essere comprese:

- per accessi ad immobili con caratteristiche di civile abitazione, artigianali, ecc.
Minima m 2,50 Massima m 4,00
 - per accessi ad immobili con attività agricole, industriali, ecc.
Minima m 3,00 Massima m 8,00
- 2) L'accesso con veicoli alla proprietà privata deve avvenire in aree aventi una destinazione d'uso idonea allo stazionamento di veicoli (autorimesse, stabilimenti industriali, artigianali ed aree di parcheggio in genere). Deve, quindi, intendersi non concedibile alcuna autorizzazione nel caso si tratti di richieste fronteggianti negozi o limitate a necessità di carico e scarico.
 - 3) L'accesso carrabile deve avere una distanza di almeno 12 metri dalla curva o incrocio;
 - 4) L'area di accesso e l'area di sosta devono essere idoneamente pavimentate;
 - 5) E' necessaria l'esistenza di un tratto di almeno 3 metri in piano prima di eventuale rampa;
 - 6) In presenza di un accesso carrabile di fatto esistente, il cittadino non in regola con i pagamenti previsti, presenta domanda in bollo su apposito stampato e provvede al pagamento degli importi all'uopo calcolati.

Art. 34 - Riconoscimento del passo carrabile

- 1) Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito cartello (art. 120 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- 2) La dimensione del cartello viene fissata in cm. 25 X 45 cm.
- 3) Il cartello oltre alla dicitura "Passo Carrabile", porterà sulla parte alta del segnale il logo del "Comune di Maddaloni" ed in basso sarà contrassegnato da un numero progressivo e dalla data di rilascio. Numero e data saranno comunicati dell'ufficio comunale competente.
- 4) L'inosservanza dell'obbligo di apposizione del predetto cartello di autorizzazione o l'apposizione di un cartello diverso da quello previsto sarà sanzionata ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 30.04.1992 n. 285.
- 5) Il cittadino che non intende più avvalersi dell'accesso carrabile, dovrà presentare istanza in bollo allegando la ricevuta del versamento per diritti di istruttoria, dovrà altresì provvedere a spese proprie al ripristino dei luoghi (ripristino del marciapiede) previa specifica autorizzazione.
- 6) Per le volture, il nuovo titolare del passo carraio, dovrà presentare domanda in bollo su apposito stampato allegando l'originale della precedente autorizzazione (indicando od allegando il nome di colui al quale è intestata la licenza o concessione edilizia. Ciò per consentire all'ufficio competente di acquisire copia direttamente dal Settore Urbanistica per poter definire la pratica).

- 7) Tale domanda verrà considerata valida solo se accompagnata da una certificazione di assenso al subentro da parte del titolare della (licenza del passo carraio in questione) precedente autorizzazione.
- 8) Per ovviare alla sosta indiscriminata davanti alla proprietà privata l'utente può inoltrare domanda al Comune per essere autorizzato a tinteggiare segmenti giallo/neri antistanti e/o sul lato opposto, rispetto al passo carrabile. Le aree inibite alla sosta saranno assoggettate ad un canone pari al 50% di quello previsto per l'area interessata.

Art. 35 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso in cui più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, che individueranno un referente per i rapporti con il Comune.

Art. 36 - Prescrizioni tecniche

- 1) Gli accessi sono realizzati e mantenuti per la zona insistente sulla strada e per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso;
- 2) Il cancello o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente;
- 3) Qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche al traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- 4) L'accesso dovrà essere arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno m. 5,00, al fine di evitare l'arresto dei veicoli sulla sede stradale;
- 5) Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni come indicato al precedente comma 4, sono autorizzati sistemi di apertura automatica.

Art. 37 - Deroghe

- 1) Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui all'art. 36, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.
- 2) E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Art. 38 - Passi carrabili e accessi stradali esistenti

- 1) I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni (del Codice della Strada) nello stesso riportate.
- 2) Per la regolarizzazione dei passi carrabili di cui al precedente comma, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio Comunale competente entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3) Per i passi carrabili già esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett.a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

Titolo VI

Canone per occupazione

Sezione I- Modalità di applicazione del canone

Art. 39 Determinazione della tariffa base

Sulla base dei criteri previsti dall'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, quindi avuto riguardo alla classificazione del suolo pubblico, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le tariffe nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Canone per occupazione permanente (tariffa annua al metro quadrato o lineare);
- b) Canone per occupazione permanente realizzata dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, determinato sulla base delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente (tariffa annua per utenza con un minimo di € 516,46);
- c) Canone per occupazione temporanea (tariffa base giornaliera al metro quadrato o lineare);

Art. 40 Coefficienti moltiplicatori

La valutazione economica della disponibilità dell'area soggetta all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti da applicare alla tariffa base per le occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia occupazione	Coefficienti
Occupazioni sottosuolo-soprassuolo per erogazione pubblici servizi e attività strumentali	0,15
Occupazione con tende fisse e retraibili	1,50
Passi carrabili	2,50
Occupazione generica di suolo e soprassuolo	5
Distributori carburanti	7
Chioschi – Chalet	20
Occupazioni effettuate da produttori agricoli	2,50

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tipologia di occupazione	Coefficiente
Occupazione effettuata per fiere e festeggiamenti	7,50
Dehors, pubblici esercizi, attività commerciali, attività artigianali	1

Occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni - spettacoli viaggianti	1
Occupazione effettuata nell'esercizio dell'attività edilizia e per traslochi	1
Occupazione effettuata per manifestazioni a vario titolo/attività promozionali	5
Occupazione realizzata per manifestazioni politiche oltre 50 mq.	1
Occupazioni effettuate da produttori agricoli	2,50

Art. 41 Classificazione del suolo

Ai fini della determinazione del canone, il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

CATEGORIA COEFFICIENTE	DESCRIZIONE	
1 ^A	Centro	1,00
2 ^A	Zone periferiche	0,70

la Zona Centro viene identificata con le seguenti strade che ne rappresentano il perimetro di delimitazione, e del quale ne fanno parte integrante:

Art. 42 Distinzione dell'occupazione

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:

DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
Occupazione suolo	1,00
Occupazione sottosuolo e soprassuolo	0,334

Art. 43 Determinazione del canone

- 1) La misura del canone è determinata dal prodotto dei seguenti fattori: art.41 x art.42 x art. 43 x art. 44.
- 2) Il canone si determina in relazione all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento al metro quadrato successivo. Non si applica il canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro (quadrato o lineare). Ai fini della determinazione della superficie occupata, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente vuoti, servono all'uso dell'area occupata dello stesso titolare.
- 3) Per le occupazioni di aree pubbliche con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento ai fini della determinazione del canone dovuto, sarà quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, comprese le aree di transito, gli accessi e gli innesti.
- 4) Per le occupazioni relative agli impianti di distribuzione di carburante i cui serbatoi, colonnine di distribuzione, tettoie, impianti pubblicitari ricadono su aree private, è dovuto un canone forfettario annuo € 750,00, onnicomprensivo, dovuto per gli accessi alla pubblica via,. Qualunque sia la effettiva superficie degli accessi e/o degli innesti stessi ed indipendentemente

dal numero degli accessi. Il canone va conteggiato sulla base del numero complessivo degli utenti della società erogatrice di pubblici esercizi, quali risultano al 31 dicembre dell'anno precedente. Il pagamento del canone deve avvenire in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno mediante versamento a mezzo conto corrente postale. Qualora l'ammontare del canone dovuto in base al numero delle utenze risultasse inferiore ad € 516,45 l'importo minimo dovuto non può essere inferiore a tale limite.

Titolo VII

Oneri Esenzioni

Art 44- Oneri per il rilascio dell'autorizzazione

- 1) Il richiedente l'autorizzazione di cui ai titoli II, III, IV e V, ad eccezione della lettera e, comma 1, art. 26, Sezione I, Titolo IV (Attività per Comizi, raccolte firme/fondi, propaganda ideologica), è tenuto al pagamento dei diritti di istruttoria, determinati da apposita delibera di Giunta Comunale;
- 2) Il titolare dell'autorizzazione di cui ai titoli II, III, IV e V è tenuto al pagamento del C. O. S. A. P. di cui al precedente titolo VI, canone per occupazione, nella misura determinata da apposita deliberazione di G.C.
- 3) Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, per il pagamento della prima annualità del C.O.S.A.P. permanente, il canone relativo alle successive annualità deve essere versato entro la fine del mese di febbraio.
- 4) Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione, salvo il caso di d'azienda. In caso di cessione di azienda non sarà rilasciata autorizzazione al subentrante se il precedente titolare non abbia assolto al pagamento di eventuali canoni pregressi.
- 5) Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli agenti comunali addetti alla vigilanza e all'accertamento, l'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia, sicurezza e decoro urbano l'area che occupa e l'eventuale relativo manufatto, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) di provvedere, a proprie spese, al termine dell'occupazione, agli eventuali danni prodotti e al ripristino dello spazio pubblico concesso. In mancanza vi provvede il Comune a spese del titolare della concessione;
 - d) versare tempestivamente e spontaneamente, alle previste scadenze, il canone dovuto.
- 6) Il titolare dell'autorizzazione, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune da altre Autorità;

- d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 45 Esenzioni ed agevolazioni

1) Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazioni, cultura e ricerca scientifica.
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, a patto che siano tenute efficienti e decorose ed in sicurezza.
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnate.
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- e) le aree cimiteriali.
- f) i balconi, le verande ed i bow-windows simili infissi di carattere stabile.
- g) gli accessi carrabili ed occupazioni realizzate per favorire i soggetti portatori di handicap.
- h) le seguenti occupazioni occasionali oltre quelle espressamente previste per legge:
 - occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche (purché l'area non ecceda i 50 mq.), sindacali, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione;
 - commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 2 ore;
 - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, purché lascino libero il passaggio pedonale e lo spazio previsto dall'art. 20 del codice della strada, o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze;
 - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

- le occupazioni occasionali realizzate da coloro che esercitano mestieri girovaghi artistici in forma itinerante, privi di qualsiasi struttura, non comportanti l'attività di vendita o somministrazione (cantautore, suonatore, funamboli, madonnaro ecc.).
- le occupazioni del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.
- le occupazioni il cui canone (COSAP) risulta inferiore a € 5,16.
- le occupazioni con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
- le occupazioni del sottosuolo con griglie, intercapedini, chiusini fognari e con manufatti la cui funzione è solo quella di immettere luce negli ambienti sottostanti l'edificio, come ad esempio, i lucernai, le lustriere ecc., nonché con cisterne e comunque le occupazioni aventi carattere unitario in quanto costituite da corpo unico che nasce dal suolo e si protende verso il sottosuolo. In questi casi, poiché l'occupazione insiste innanzitutto sul suolo, la superficie di riferimento non può essere
- che quella, con l'applicazione della tariffa ordinaria prevista per la categoria della strada, senza alcuna riduzione.
- le occupazioni per accessi a raso.
- le occupazioni del suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.
- le occupazioni annuali realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburanti.

2) Le occupazioni di suolo, diverse da quelle di cui al precedente comma, in aree coinvolte da lavori, sono soggette a pagamento di un canone ridotto del 50%, per tutta la durata del cantiere.

3) Le superfici di occupazioni di cui all'art. 26 - lett. b) spettacoli viaggianti, sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. e del 25% per la parte eccedente.

Titolo VIII

Sanzioni - Decadenza - Recupero Canoni -

Modifica, sospensione e rinuncia dell'autorizzazione

Art. 46 Sanzioni Decadenza Recupero canoni

- 1) Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme di legge e regolamentari.
- 2) Il pagamento del canone effettuato dopo il termine di scadenza, ma entro trenta giorni da quest'ultimo, comporta la sanzione del 20% dell'importo del canone.
- 3) Il Comune provvede al recupero dei canoni non pagati a mezzo notifica del relativo atto, addebitando anche le relative spese.
- 4) Le occupazioni abusive sono comunque soggette al pagamento del canone determinato secondo le regole del presente regolamento, oltre all'applicazione di una sanzione pari al valore del canone stesso, maggiorato del 50%.
- 5) Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'autorizzazione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
- 6) Si incorre altresì nella decadenza:
 - a) per mancato pagamento del canone;
 - b) se l'occupazione non viene effettuata entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - c) per reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato e delle norme di Legge e Regolamenti.
- 7) La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

Art. 47 Modifica, sospensione e rinuncia dell'autorizzazione

- 1) Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento autorizzatorio rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
- 2) E' consentita la rinuncia all'occupazione e/o autorizzazione esclusivamente nei seguenti casi e soltanto prima dell'inizio dell'occupazione:
 - a) impossibilità fisica di effettuare l'occupazione a seguito malattia;

- b) cessazione attività;
- c) causa oggettivamente documentata di forza maggiore.

3) L'istanza di rinuncia va comunicata con lettera raccomandata A.R., entro i 3 giorni precedenti all'inizio dell' occupazione, al Settore competente al rilascio dell' atto di concessione e/o autorizzazione e dovrà contenere:

- a) gli estremi dell'atto di concessione e/o autorizzazione;
- b) il motivo della rinuncia;
- c) la documentazione giustificativa.

Titolo IX

Norme finali

Sezione 1 - Disposizioni di rinvio - Norme finali - Entrata in vigore

Art 48 Gestione contabile del servizio

- 1) Il rilascio della concessione ed il controllo dell' esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un Funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
- 2) Il predetto Funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - a) registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate, le autorizzazioni e/o concessioni rilasciate e gli eventuali provvedimenti di diniego;
 - b) registro in cui annotare le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall' abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n 507;
 - c) registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 - d) tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente numerati e vidimati in ogni pagina dal Dirigente del Servizio, e presi in carica su apposito registro di carico e scarico.
- 3) È in facoltà dello stesso Funzionario istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.
- 4) Nel caso in cui il servizio sia affidato in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui ai precedenti comma 2 e 3 spettano al titolare della concessione, il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei cinti correnti postali.

Art. 49 Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciali, di igiene, sanità e sicurezza pubblica, sicurezza stradale nonché le leggi in vigore.

Art. 50 Norme finali

- 1) In detti casi in cui non venga effettuato il pagamento previsto dal presente regolamento, sarà effettuata l'iscrizione al ruolo di quanto dovuto, fatte salve diverse disposizioni di legge.
- 2) Il presente Regolamento, comprensivo degli allegati, è disponibile presso l'URP e visionabile direttamente sul sito web comunale.

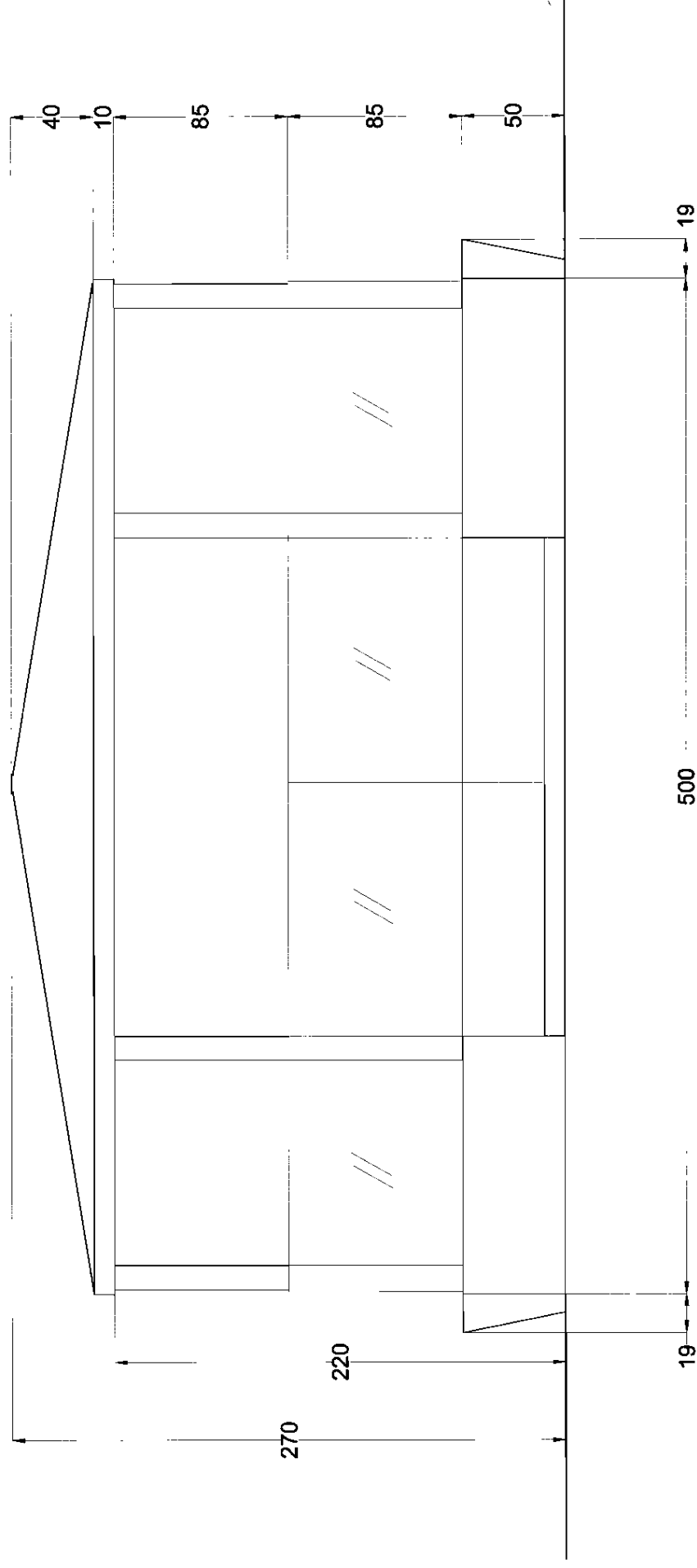
Art. 51 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

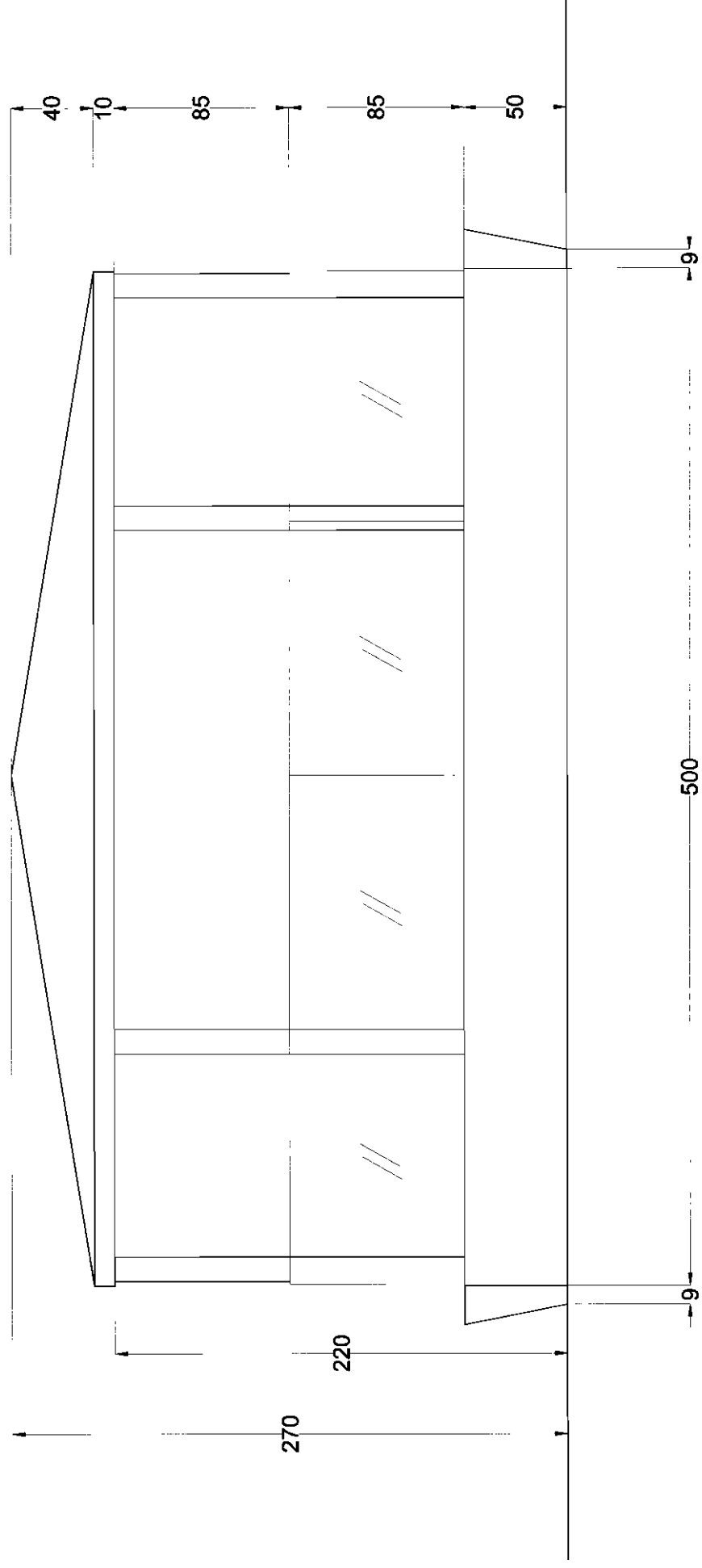
ALLEGATO TECNICO

Allegato tecnico

vista frontale lato ingresso esercizio



vista frontale lato carreggiata



vista laterale

